



COPIA

Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N° 74 del 19-12-2019

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, Statuto e Regolamento comunale, vennero oggi convocati a seduta Pubblica ed in sessione Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRES/ASS	COGNOME E NOME	PRES/ASS
<i>Bizzarri Riccardo</i>	<i>P</i>	<i>Ballarini Anna Maria</i>	<i>P</i>
<i>Poltronieri Serena</i>	<i>P</i>	<i>Padovani Nicola</i>	<i>A</i>
<i>Righi Luca</i>	<i>P</i>	<i>Coppola Valentina</i>	<i>A</i>
<i>Marchetti Luca</i>	<i>P</i>	<i>Chiccoli Mattia</i>	<i>P</i>
<i>Passerini Emanuele</i>	<i>P</i>	<i>Rizzati Marco</i>	<i>P</i>
<i>Bollettinari Alessandro</i>	<i>P</i>		

PRESENTI: 9 ASSENTI: 2

Assiste alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Giovanna Fazioli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Riccardo Bizzarri, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 64 DEL 12-12-2019**

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 30/03/2016, avente per oggetto: "Relazione sui risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie", provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno), ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/09/2017;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 10/12/2018, avente per oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni – Art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2017";

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Tenuto conto che, a seguito della revisione straordinaria di cui alla sopracitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/09/2017 è stato verificato che non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni e nessuna società partecipata del Comune di Masi Torello risulta da alienare e, pertanto il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico;

Tenuto conto, altresì, che a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 10/12/2018 "Revisione periodica delle partecipazioni – Art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2017", è stato verificato che non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni e nessuna società partecipata del Comune di Masi Torello risulta da alienare e, pertanto il suddetto piano viene confermato in ogni sua parte;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Accertati i requisiti richiesti dal TUSP al fine del mantenimento delle partecipazioni in essere al 31/12/2018;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che al contrario non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Dato atto che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, allegato alla presente;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di dare atto che alla data del 31/12/2018 non risulta necessario alcun adeguamento al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato nel 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/09/2017 ed approvato a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 10/12/2018, di revisione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- 2) di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Masi Torello detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che non comporta variazioni rispetto alla ricognizione al 31/12/2017;
- 3) di prendere atto conseguentemente che la ricognizione effettuata con il presente atto non prevede un nuovo piano di razionalizzazione in quanto tutte le partecipate al 31/12/2018 possiedono i requisiti richiesti del TUPS;
- 4) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, tramite l'applicativo ConTe, visibile all'interno di FITNET per gli utenti di Comuni, Province e Città Metropolitane;
- 5) di dare atto che si provvederà alla dovuta rilevazione telematica tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, la cui apertura è prevista per il mese di gennaio 2020, le cui schede verranno trasmesse contestualmente alla Corte dei Conti unitamente alla presente deliberazione;
- 6) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposita Sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio

F.to SEGHI NICOLETTA

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 , artt. 49 – 1° comma – e 147 bis, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo-Contabile

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Masi Torello, 12-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo-Contabile
F.to rag. NICOLETTA SEGHI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile attesta che la presente determinazione non comporta impegno di spesa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno, spiegando che si tratta di una delibera tecnica.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti	9
Favorevoli	9

DELIBERA

DI APPROVARE l'unita proposta di deliberazione inerente la revisione periodica delle partecipazioni – art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018.

Successivamente,

Con voti espressi per alzata di mano, dal seguente risultato:

Presenti	9
Favorevoli	9

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

COMUNE DI MASITORELLO
(Provincia di Ferrara)

VERBALE N. 32 DEL 12/12/2019

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI N.64 DEL 12/12/2019 AVENTE AD OGGETTO "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018".

IL REVISORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto inviata in data odierna dal Responsabile del Servizio Finanziario, avente l'oggetto "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018".

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018(articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.¹

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si segnala che i magistrati contabili della Corte dei conti, Sezione regionale Emilia Romagna **non hanno** riscontrato delle criticità nella redazione del Piano operativo approvato dal Comune di Masi Torello;

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

1] La razionalizzazione periodica approvata dal Comune (*i documenti devono essere ratificati dal Consiglio entro il 31 dicembre, data perentoria*) si è concretata in un primo atto distinto, necessario, consistente in una delibera ricognitiva, ovvero "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette". Da ciò, a parere dell'Ente, non è scaturita la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

¹ Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

2] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000.²

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 12/12/2019 ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Masi Torello alla data del 31/12/2018.

Invita l'Ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Dirigente del Settore Finanziario, e rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

II REVISORE

F.to Mastrantonio Dott.Gregorio

² L'articolo 6, comma 19, D.L. n. 78/2010 ha infatti imposto l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate che versino in situazioni d'irrimediabile dissesto, ovvero l'inammissibilità di provvedimenti tampone che determinino la dispersione di disponibilità finanziarie a fondo perduto.

COMUNE DI MASI TORELLO

PROVINCIA DI FERRARA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Masi Torello con atto del Consiglio comunale n. 41 del 26/09/2017 approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*;

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, è stata chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 26/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 10/12/2018 il Comune di Masi Torello ha provveduto ad effettuare la revisione periodica delle partecipazioni detenute, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, alla data del 31/12/2017.

1. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un

organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

Tenuto conto di tutto quanto sopra espresso, si riportano le partecipazioni dirette e indirette individuate nella revisione straordinaria alla data del 31/12/2016 (Deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 26/09/2017) e risultate confermate nella revisione periodica annuale alla data del 31/12/2017 (Deliberazione n. 48 del 10/12/2018):

PARTECIPAZIONI DIRETTE <i>al 31/12/2017</i>			
Prog.	RAGIONE SOCIALE/ATTIVITA' ESERCITATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	CAPITALE SOCIALE
1	HERA SPA Ciclo idrico integrato, comprendente i servizi di acquedotto, depurazione e fognatura	0,01921%	Euro 286.099,00
2	CLARA SPA Raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti	1,03%	Euro 25.220,00
3	ACOSEA IMPIANTI SRL Gestione e Manutenzione reti	0,72%	Euro 303.576,00
4	SIPRO SPA Agenzia per lo sviluppo	0,05983%	Euro 3.408,00
5	LEPIDA SPA Fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004	0,0015%	Euro 1.000,00
6	AREA IMPIANTI SPA Trattamento e smaltimento rifiuti	2,26%	Euro 100.880,00

*Le partecipazioni societarie di cui sopra sono soggette alla disciplina di cui al D.L. 190 ad eccezione della quota in HERA SPA essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati;

Ritenuto altresì, di dover elencare le partecipazioni dirette e indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali e contestualmente portatrici dei requisiti prescritti dal TSP, con riferimento alla data del 31/12/2018:

PARTECIPAZIONI DIRETTE <i>al 31/12/2018</i>			
<i>Prog.</i>	<i>RAGIONE SOCIALE/ATTIVITA' ESERCITATA</i>	<i>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</i>	<i>CAPITALE SOCIALE</i>
1	HERA SPA Ciclo idrico integrato, comprendente i servizi di acquedotto, depurazione e fognatura	0,01921%	Euro 286.099,00
2	CLARA SPA Raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti	1,03%	Euro 25.220,00
3	ACOSEA IMPIANTI SRL Gestione e Manutenzione reti	0,72%	Euro 303.576,00
4	SIPRO SPA Agenzia per lo sviluppo	0,05983%	Euro 3.408,00
5	LEPIDA SPA Fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004	0,0015%	Euro 1.000,00
6	AREA IMPIANTI SPA Trattamento e smaltimento rifiuti	2,26%	Euro 100.880,00

*Le partecipazioni societarie di cui sopra sono soggette alla disciplina di cui al D.L. 190 ad eccezione della quota in HERA SPA essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati;

Del che si è redatto il presente verbale.

IL Sindaco
F.to Dr. Riccardo Bizzarri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Giovanna Fazioli

N. 734 Pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Masi Torello, 23-12-2019

IL RESPONSABILE AMM.VO
F.to rag. NICOLETTA SEGHI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 23-12-2019 e vi rimarrà fino al 07-01-2020.

divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del DLvo 18/8/2000, n. 267);

Masi Torello, 19-12-2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Giovanna Fazioli

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Masi Torello 31-12-2019

IL RESPONSABILE AMM.VO
rag. NICOLETTA SEGHI